

**Regolamento per il
rispetto delle disposizioni in materia di lealtà e
integrità contenute nella LPP
(RELIB)**

In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca.

valido dal 21 marzo 2019

	Sommario	Pagina
Art. 1	In generale.....	3
Art. 2	Persone subordinate interne ed esterne	3
Art. 3	Persone vicine	4
Art. 4	Obblighi fondamentali.....	4
Art. 5	Vantaggi materiali.....	4
Art. 6	Corruzione.....	5
Art. 7	Inviti, regali e altri vantaggi finanziari personali	5
Art. 8	Attività commerciali di persone attive nella gestione patrimoniale	5
Art. 9	Dichiarazione dei conflitti d'interesse	6
Art. 10	Negozi giuridici con persone vicine.....	7
Art. 11	Istruzioni e rispetto delle disposizioni.....	7
Art. 12	Vigilanza	7
Art. 13	Notifica delle infrazioni a leggi e regolamenti	7
Art. 14	Sanzioni e provvedimenti.....	8
Art. 15	Disposizioni finali	8

Art. 1 In generale

¹Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento (RELIB) in ottemperanza alle seguenti basi legali e regolamentari:

- la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
- la relativa ordinanza sulla LPP (OPP2);
- la carta dell'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP).

²In veste di membro dell'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP), la Cassa pensioni Migros (CPM) è tenuta a rispettare la Carta e ad applicare le direttive ivi contenute, quale parte integrante delle disposizioni sulla gestione delle casse pensioni (*pension fund governance*).

³Il presente regolamento fissa gli obblighi fondamentali concernenti la gestione dei valori patrimoniali affidati alla nostra Cassa e regola il comportamento dei responsabili della CP e delle persone subordinate per quanto concerne l'accettazione di vantaggi materiali, le operazioni per conto proprio e i conflitti d'interesse che ne derivano.

⁴La Comunità Migros è tenuta a rispettare le disposizioni sui doveri di diligenza e fedeltà contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale della Migros (CCLN) così come nelle condizioni d'assunzione per i quadri. Il codice di condotta del Gruppo Migros vale per analogia anche per i collaboratori soggetti al RELIB. In caso di divergenze fa stato il RELIB.

⁵La CPM verifica periodicamente l'adeguatezza della soluzione scelta per l'applicazione della carta dell'ASIP. Le disposizioni necessarie per garantire la lealtà nella gestione patrimoniale e il rispetto degli obblighi di lealtà vengono iscritte all'ordine del giorno e il loro trattamento messo a verbale ogni anno presso il Consiglio di fondazione.

⁶La forma maschile, utilizzata per favorire la fluidità del testo, deve intendersi estesa anche alle persone di sesso femminile.

Art. 2 Persone subordinate interne ed esterne

¹Le persone subordinate interne comprendono i responsabili della CP nonché tutte le altre persone assunte presso la CPM ad eccezione degli addetti alla pulizia delle scale.

²I responsabili della CP sono collaboratori e membri degli organi che esercitano per la CPM una funzione con competenze decisionali e di vigilanza, elaborano decisioni o concorrono, in veste di consulenti, al processo decisionale.

³Tra le persone subordinate esterne si annoverano anche gli esperti e i consulenti, così come gli incaricati esterni, ad esempio

- gestori patrimoniali esterni
- gestori immobiliari esterni
- investment consultant
- investment controller
- periti.

Art. 3 Persone vicine

Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

Rapporto di parentela	Tipo
-	Coniuge, partner registrato, partner convivente
1°grado	Genitori, figli
2° grado	Nonni, fratelli e sorelle, nipoti

Art. 4 Obblighi fondamentali

¹Tutte le persone subordinate mirano innanzitutto a cogliere e a tutelare gli interessi delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite.

²L'obbligo di diligenza in materia fiduciaria è il principio fondamentale su cui poggia la gestione del denaro affidato. Tale obbligo contempla inoltre l'elaborazione di basi decisionali pertinenti così come il fatto di selezionare, istruire e sorvegliare, in modo attento e accurato, le persone incaricate. I responsabili della CP coinvolti nella gestione patrimoniale effettuano investimenti in titoli soltanto se conoscono l'esatta procedura in materia e hanno compreso i rischi connessi a tali operazioni.

³Gli avvicendamenti di personale nel Consiglio di fondazione, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Tale notifica riguarda solo le mutazioni che vengono comunicate anche nel Registro di commercio.

⁴Le persone subordinate interne sottostanno all'obbligo di fedeltà nei confronti della CPM. Nell'espletamento della loro funzione operano a prescindere dagli interessi di terze persone e provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale.

⁵I responsabili della CP si adoperano affinché gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite, così come gli altri gruppi aventi diritto, siano informati sulle attività commerciali con regolarità, in modo veritiero e in base al relativo livello gerarchico.

Art. 5 Vantaggi materiali

¹Dall'attività esercitata le persone subordinate interne ed esterne non traggono alcun vantaggio materiale che vada oltre il regolare compenso retribuito. Le modalità di retribuzione devono essere definite chiaramente nell'ambito di una convenzione scritta.

²Tutte le remunerazioni che le persone subordinate interne ricevono nel loro ruolo di rappresentanti della CPM o durante l'orario di lavoro presso gli organi esterni devono essere versate al datore di lavoro.

³Tutti i vantaggi patrimoniali che vanno oltre il regolare compenso retribuito ai sensi del cpv. 1, ottenuti nell'esercizio della loro attività per la CPM, devono essere ceduti alla CPM. Fanno eccezione i regali d'occasione ai sensi dell'art. 7.

Art. 6 Corruzione

¹Per quanto concerne prestazioni, azioni od omissioni di qualsiasi natura legate all'attività lavorativa, i responsabili della CP non sono autorizzati a offrire, promettere o accordare vantaggi indebiti, in modo diretto o indiretto, a pubblici ufficiali, clienti, fornitori, rappresentanti, subappaltatori o a chi opera per conto di essi.

²I responsabili della CP non sono autorizzati a farsi promettere, a richiedere o ad accettare vantaggi indebiti, né a proprio favore né a favore di familiari, partner, amici, conoscenti o altre terze persone. Fanno eccezione i regali d'occasione ai sensi dell'art. 7.

Art. 7 Inviti, regali e altri vantaggi finanziari personali

¹Le persone subordinate interne non sono autorizzate ad accettare inviti, regali o altri vantaggi finanziari personali che non sarebbero conferiti loro se non fosse per la posizione che rivestono in seno alla CPM. Fanno eccezione gli inviti o i regali d'occasione di cui ai capoversi 2 e 4.

²È ammessa la partecipazione agli eventi il cui obiettivo primario è utile alla CPM, secondo le normali condizioni di mercato, purché tali incontri non abbiano luogo più di una volta al mese, si limitino di regola a una giornata e l'invito non sia esteso a un accompagnatore esterno. Le spese di viaggio sono assunte dalla CPM. In caso di dubbio la decisione spetta al direttore.

³Non sono autorizzati gli inviti privati senza un chiaro obiettivo aziendale. In caso di dubbio la decisione spetta al direttore.

⁴I regali d'occasione sono regali una tantum che non superano il costo di 100 franchi per caso e 200 franchi per anno e partner d'affari e raggiungono al massimo i 600 franchi. I regali che superano questo importo sono ammessi unicamente se autorizzati a priori per iscritto dal direttore.

⁵Non sono ammessi vantaggi finanziari in forma di:

- prestazioni in denaro (contanti, buoni, retribuzioni);
- bustarelle, retrocessioni o retribuzioni simili.

⁶Se a beneficiare dei vantaggi finanziari personali fossero persone vicine, vale a dire familiari, partner, amici o conoscenti, si parte dal presupposto che a beneficiarne direttamente sia stato il responsabile.

Art. 8 Attività commerciali di persone attive nella gestione patrimoniale

¹Tra le persone attive nella gestione patrimoniale si annoverano le persone subordinate interne ed esterne che decidono per la CPM in merito all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento o che sono informate in merito a tali decisioni prima che la transazione sia conteggiata o che la notifica prescritta sia pubblicata.

²Le persone attive nella gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della CPM.

³Il «front running», il «parallel running» e l'«after running» sono vietati. Tale principio vale per le transazioni personali in strumenti d'investimento uguali o derivati (altre classi di fondi, derivati, altre categorie di titoli [nome/titolare], società holding con una posizione di rilievo nello strumento d'investimento, ecc.).

⁴Per quanto concerne il «parallel running» e l'«after running» vale un limite temporale di 24 ore dal momento dell'informazione.

⁵In linea di massima è vietato compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla CPM e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma.

⁶Non è consentito modificare la composizione dei depositi della CPM in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.

⁷Le transazioni effettuate da terzi per ovviare alle disposizioni di cui sopra sono considerate alla stessa stregua delle operazioni per conto proprio.

Art. 9 Dichiarazione dei conflitti d'interesse

¹Le persone subordinate interne ed esterne non possono trovarsi in un conflitto d'interessi duraturo. I conflitti d'interesse che potrebbero pregiudicare l'indipendenza sono dichiarate apertamente di fronte ai rispettivi organi decisionali. Allo stesso obbligo di dichiarazione sottostanno anche terze persone coinvolte nei processi decisionali della CPM.

²Potenziali conflitti d'interesse nascono particolarmente in caso di:

- esercizio di doppie funzioni in relazione con attività della CPM;
- appartenenza in qualità di membri a organi di vigilanza o a organi decisionali;
- esercizio di un'attività concorrente con quella della CPM
- sostanziale partecipazione finanziaria;
- strette relazioni commerciali private e/o strette relazioni personali e/o legami familiari con persone di contatto, detentori di potere decisionale o proprietari;
- conduzione sorveglianza, controllo, assunzione e promozione di persone vicine in qualità di collaboratori.

³Occorre prestare particolare attenzione a che non vi siano conflitti d'interesse in concomitanza con i seguenti processi operativi e le seguenti transazioni:

- assegnazione di mandati (p. es. gestione patrimoniale, informatica, consulenza, costruzione);
- negoziazione di titoli;
- acquisto, vendita o risanamento di immobili.

⁴Le persone subordinate interne ed esterne sono tenute a comunicare subito eventuali conflitti d'interessi alla direzione e a pubblicarli annualmente.

⁵Se risultano conflitti d'interesse, l'organo decisionale interessato adotta i provvedimenti necessari a risolvere il problema. Per la persona coinvolta ciò può comportare la sospensione dall'affare in questione oppure il recesso o l'esonero dalla funzione esercitata, per il partner commerciale l'esclusione dall'affare in corso.

⁶Tutte le persone esterne incaricate della gestione o amministrazione o gli aventi economicamente diritto di imprese incaricate di svolgere tali compiti non possono essere rappresentate nel Consiglio di fondazione della CPM.

⁷I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per la CPM.

⁸Nel rapporto d'esercizio sono menzionati apertamente i nominativi degli esperti, dei consulenti finanziari e dei gestori patrimoniali esterni interpellati.

Art. 10 Negozi giuridici con persone vicine

¹I negozi giuridici della CPM conclusi con i membri del Consiglio di fondazione, con datori di lavoro affiliati, con persone fisiche o giuridiche, incaricati della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della CPM con persone fisiche o giuridiche vicine alle persone summenzionate, devono soddisfare le normali condizioni di mercato e devono essere sottoposti alla revisione interna o esterna in occasione della verifica dei conti annuali.

²In caso di importanti negozi giuridici con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

Art. 11 Istruzioni e rispetto delle disposizioni

¹La CPM mette a disposizione delle persone subordinate la versione aggiornata del presente regolamento.

²Le persone subordinate interne saranno informate in merito all'applicazione del presente regolamento al momento dell'entrata in servizio o dell'assunzione di una nuova carica e successivamente a intervalli periodici.

³Le persone subordinate interne ed esterne consegnano alla CPM, di regola annualmente, una conferma scritta in cui si impegnano a rispettare le disposizioni fissate. I contenuti delle relative conferme sono riportati in allegato.

⁴Il risultato delle conferme annuali è presentato al presidente del Consiglio di fondazione e sottoposto alla revisione esterna.

Art. 12 Vigilanza

¹La revisione esterna controlla ai sensi dell'art. 52c cpv. 1 lett. c LPP se sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dal Consiglio di fondazione.

²Nel verificare il rispetto del presente regolamento, la revisione esterna può richiedere la pubblicazione degli estratti di deposito e gli estratti conto di un campione di persone subordinate.

Art. 13 Notifica delle infrazioni a leggi e regolamenti

¹Le persone subordinate interne hanno l'obbligo di denunciare al direttore la violazione incombente o effettiva di leggi, obblighi e principi sanciti dalla CPM, e sono altresì tenuti a comunicare qualsiasi tipo di disturbo, danno, irregolarità o abuso verificatosi in seno alla CPM.

²Essi sono tenuti in particolare a notificare i reati o le omissioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale, se in buona fede hanno un motivo fondato per supporre che un reato sia stato commesso o sarà commesso in futuro.

³Nel caso in cui avessero un motivo fondato per supporre che, se comunicassero la realtà dei fatti al direttore, potrebbero essere discriminati, nel caso in cui il direttore stesso fosse implicato nel reato o se per lo meno ne fosse a conoscenza, essi possono rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio di fondazione.

⁴I casi di corruzione attiva o passiva di pubblici ufficiali o di privati, ai sensi dell'articolo 6, vanno notificati direttamente al presidente del Consiglio di fondazione.

⁵Si garantisce la confidenzialità. Non è tollerata ed è punita con sanzioni disciplinari, civili e penali qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione contro le persone che, in buona fede, adempiono il proprio obbligo di notifica.

⁶Sono punite con le stesse sanzioni anche le persone subordinate interne che non adempiono il proprio obbligo di notifica, che tollerano consapevolmente la violazione delle disposizioni, che si rifiutano di cooperare negli accertamenti relativi a un comportamento illecito o che dichiarano il falso in tutta coscienza.

Art. 14 Sanzioni e provvedimenti

¹Le violazioni del presente regolamento sono punite con una sanzione.

²Il direttore o il presidente del Consiglio di fondazione valuta la gravità della violazione. Nel fare questo egli considera se la violazione è avvenuta intenzionalmente o involontariamente e stima quali possano essere le ripercussioni sulla reputazione aziendale, sulla lealtà e sull'integrità dei collaboratori (effetto preventivo).

³I provvedimenti adottati per il sanzionamento comportano un colloquio personale, un ammonimento scritto, il trasferimento, il licenziamento o l'esclusione dall'organo, oppure lo scioglimento del rapporto di mandato. In caso di violazioni particolarmente gravi sono chiamate a intervenire anche le autorità penali e civili. In tutti i casi, resta riservato il diritto di interpellare le autorità competenti e di ricorrere alle disposizioni penali ai sensi dell'art. 76 LPP.

⁴Il presidente del Consiglio di fondazione deve essere immediatamente informato in caso di licenziamento, esclusione, scioglimento del rapporto di mandato o nel caso in cui siano adottati procedimenti di carattere penale e civile.

⁵La CPM provvederà a riscuotere immediatamente eventuali profitti patrimoniali illeciti.

⁶I regali, gli inviti e gli altri vantaggi finanziari personali che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento, devono essere possibilmente restituiti o rimborsati in altra forma.

⁷Il direttore è tenuto ad adottare altre misure al fine di evitare casi di recidiva.

Art. 15 Disposizioni finali

¹Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 21 marzo 2019 ed entra in vigore alla stessa data.

²Il regolamento è in qualsiasi momento suscettibile di modifica da parte del Consiglio di fondazione.

*** * ***

CONFERMA DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI (PER COLLABORATORI INTERNI)

(contrassegnare o compilare quanto fa al caso)

Schlieren, data

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Nell'esercizio 20____

dal 1° gennaio al 31 dicembre

dal _____ al _____

ho lavorato per la Cassa Pensioni Migros

quale dipendente come _____

quale membro dell'organo nel _____

Rispetto dei principi

Ho letto attentamente il regolamento per il rispetto delle disposizioni in materia di lealtà e integrità contenute nella LPP (RELIB) e confermo di non aver violato tali principi*.

Obbligo di fedeltà, diligenza e informazione

Confermo di aver rispettato l'obbligo di fedeltà, diligenza e informazione** con lo scopo di tutelare gli interessi delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite nel quadro della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Vantaggi finanziari personali

Non ho beneficiato di alcun vantaggio finanziario personale o, se del caso, ho usufruito solo dei benefici riconosciuti ai sensi del RELIB.

I vantaggi finanziari personali che non rispettavano i criteri del RELIB sono stati restituiti o accettati soltanto con il consenso del presidente del Consiglio di fondazione o del direttore.

* vedi RELIB art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1

** vedi RELIB art. 4 cpv. 2, art. 4 cpv. 3 e art. 4 cpv. 4

Conflitti d'interesse RELIB art. 9 cpv. 4

- Confermo di non avere nessun conflitto d'interesse.
- Ho comunicato immediatamente eventuali conflitti d'interesse. Si tratta di:
- _____
- _____
- Segnalo di avere le seguenti relazioni d'interesse o economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la CPM.
- _____
- _____
- _____
- _____

Operazioni per conto proprio RELIB art. 8

- Non prendo nessuna decisione in merito all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento per conto della CPM né vengo informato di tali decisioni prima del limite temporale menzionato nel RELIB art. 8, cpv. 4.
- Confermo di prendere decisioni in merito all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento per conto della CPM o di venire informato su tali decisioni prima di altri nonché di non aver mai effettuato operazioni di «front running», «parallel running» o «after running» ai sensi del RELIB.

Luogo e data _____ Firma _____

*Rispedire la presente conferma, compilata in modo veritiero e debitamente sottoscritta,
entro il XX.XX.20XX al seguente indirizzo:*

*Cassa pensioni Migros
Organisation & Riskmanagement
Wiesenstrasse 15
8952 Schlieren*

CONFERMA DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

(contrassegnare o compilare quanto fa al caso)

Schlieren, data

Nome, Cognome

Indirizzo

Luogo

Nell'anno d'esercizio 20_____

 dal 1° gennaio al 31 dicembre dal _____ al _____

abbiamo lavorato per la Cassa pensioni Migros in virtù di un rapporto di mandato.

Rispetto dei principi Abbiamo letto attentamente il regolamento per il rispetto delle disposizioni in materia di lealtà e integrità contenute nella LPP (RELIB) e confermiamo di non aver violato tali principi*. Sottostiamo ad altre norme paragonabili al RELIB, nella fattispecie: norme della FINMA (CH) norme della FSA (UK) norme della SEC (USA) se altro, specificare: _____**Conflitti d'interesse** RELIB art. 9 cpv. 4 Confermiamo di non avere relazioni d'interesse. Abbiamo comunicato immediatamente eventuali conflitti d'interesse. Si tratta di:

 Segnaliamo di avere economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la CPM.

* vedi RELIB art. 4 cpv. 1, art. 5 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1

Operazioni per conto proprio RELIB art. 8

- Non prendiamo nessuna decisione in merito all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento per conto della CPM né veniamo informati di tali decisioni prima del limite temporale menzionato nel RELIB art. 8, cpv. 4.
- Confermiamo di prendere decisioni in merito all'acquisto o alla vendita di strumenti d'investimento per conto della CPM o di venire informati su tali decisioni prima di altri nonché di non aver mai effettuato operazioni di «front running», «parallel running» o «after running» ai sensi del RELIB.

Luogo e data _____ Firma _____

*Rispedire la presente conferma, compilata in modo veritiero e debitamente sottoscritta,
entro il XX.XX.20XX al seguente indirizzo:*

*Cassa pensioni Migros
Organisation & Riskmanagement
Wiesenstrasse 15
8952 Schlieren*